



COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA

**REGOLAMENTO TRIBUTARIO RECANTE NORME IN MATERIA DI
DIRITTO DI INTERPELLO, AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON
ADESIONE.**

(all. B) DEL. C.C. N. 9 DEL 31/03/2011)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo del regolamento

Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Art. 2

Contenuto del regolamento

Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

- A. **Diritto di interpello**, mediante il quale ciascun contribuente ha la facoltà di porre quesiti all'ufficio tributi del Comune, se vi sono obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale, relativamente a casi concreti e personali.
- B. **Autotutela**, in base alla quale l'amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza.
- C. **Accertamento con adesione**, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria.

CAPO II

Diritto d'interpello

Art. 3

Presentazione dell'istanza di interpello

Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una norma tributaria, può inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune di Arenzano istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata mediante consegna all'Ufficio Protocollo o tramite servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 4

Istanza di interpello

L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) I dati identificativi del contribuente od eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) La circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) L'indicazione del domicilio del contribuente presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
- d) La sottoscrizione del contribuente.

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Ufficio Tributi, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'Ufficio Tributi.

La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

Art. 5

Adempimento dell'Ufficio Tributi

La risposta scritta e motivata, a firma del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o ricezione dell'istanza di interpello.

Quando non sia possibile fornire risposta sulla base di documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.

Art. 6

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

La risposta dell'Ufficio Tributi ha efficacia, esclusivamente, nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'ufficio a seguito di intervenute modifiche legislative o regolamentari o di giurisprudenza consolidata.

Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al precedente articolo 5, si intende che lo stesso concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui al precedente art. 5, l'Ufficio Tributi recupera le imposte eventualmente dovute, senza tuttavia l'irrogazione di sanzioni ed interessi.

CAPO III

Autotutela

Art. 7

Presupposti per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla contestuale sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo ed infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Tale interesse sussiste ogniqualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art.8

Ipotesi di annullamento/revoca d'ufficio

Le ipotesi in cui è possibile procedere con maggiore ricorrenza all'annullamento/revoca in via di autotutela sono quelle semplificate nell'art. 2 del D.M.F. del 11/02/1997 e di seguito riportate:

- a) Errore di persona
- b) Errore logico e/o di calcolo
- c) Errore sul presupposto del tributo
- d) Doppia imposizione
- e) Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- f) Mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza fissati dall'ufficio
- g) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Art. 9

Oggetto dell'annullamento /revoca

Oggetto dell'annullamento /revoca in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento o liquidazione) ma in genere tutti gli atti che comunque incidono

negativamente nella sfera giuridica del contribuente, quali ruoli, atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ingiunzioni fiscali etc.

Art. 10

Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza di merito passata in giudicato, favorevole all'amministrazione, che disponga sul punto.

Non costituisce limite all'esercizio del potere di autotutela:

- a) L'intervenuta esecutività dell'atto a seguito del decorso del termine di impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria;**
- b) L'avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento, liquidazione, etc, anche se successivo alla presentazione dell'istanza di autotutela.**

Art. 11

Procedimento

L'esercizio del potere di autotutela è di competenza del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.

Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche alla Commissione Tributaria per la conseguente pronuncia sulla materia del contendere.

Art. 12

Sospensione dell'atto

Nel potere di annullamento e di revoca deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione di ricorso avanti la Commissione Tributaria cessa con la notificazione, da parte dell'Ufficio Tributi, di nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso.

CAPO IV

Accertamento con adesione

Art. 13

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal DLgs del 19/06/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 14

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano, pertanto, dal campo applicativo dell'istituto

le questioni cosiddette di “diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L’accertamento, in assenza di procura speciale ad uno dei coobbligati, può essere definito solo con l’adesione di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l’ufficio tributi deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi/benefici dell’operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento nonché gli oneri e dei rischi di soccombenza in un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell’ufficio di rimuovere nell’esercizio dell’autotutela gli atti di accertamento infondati o illegittimi.

Art. 15

Attivazione del procedimento definitorio

Il procedimento definitorio può essere attivato:

- a) a cura dell’ufficio tributi, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente.

Art. 16

Procedimento ad iniziativa dell’Ufficio Tributi

L’Ufficio Tributi, in presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l’indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, le maggiori imposte, le sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell’invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In questo caso la misura delle sanzioni applicabili ai sensi dell’art. 22 di questo regolamento è ridotta alla metà. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 17

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione dell’accertamento con adesione.

La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’ufficio formula l’invito a comparire.

Art. 18

Invito a comparire per definire l’accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.

Eventuali e motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se inoltrate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dall’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi.

Art. 19

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 20

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 21

Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità da parte dell'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data della medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 22

Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO V

Art. 23

Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2010 e trova applicazione per tutti i procedimenti, anche relativi alle annualità pregresse, che verranno espletati a partire da tale data.

Per quanto non previsto espressamente si applica la legislazione vigente.